CAMERA DEI DEPUTATI N. 3233-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 4 marzo 1982 (Stampato n. 1734)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(SPADOLINI)

E DAL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(MARCORA)

—

Conversione in legge del decreto-legge 22 gennaio 1982, n. 10, recante norme per l'assolvimento delle funzioni omologative di competenza statale svolte dall'ENPI e dall'ANCC

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 5 marzo 1982

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ARTICOLO UNICO.	La Commissione propone la non conversione in legge.
È convertito in legge il decreto-legge 22 gennaio 1982, n. 10, recante norme per l'assolvimento delle funzioni omologative di competenza statale svolte dall'ENPI e dall'ANCC.	

NOTA: La XIV Commissione (Igiene e sanità), in data 17 marzo 1982, ha dato mandato al deputato Orlando Fabbri di riferire oralmente all'Assemblea, avvalendosi dell'autorizzazione all'uopo già da questa concessa in data 13 marzo 1982.

Decreto-legge 22 gennaio 1982, n. 10, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 24 del 26 gennaio 1982.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere in materia di assolvimento delle funzioni omologative di competenza statale svolte dall'ENPI e dall'ANCC;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

Il termine per l'effettivo esercizio da parte delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro delle funzioni trasferite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, svolte dall'Ente nazionale prevenzione infortuni (ENPI), dall'Associazione nazionale per il controllo combustione (ANCC) e dagli organi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 332, nonché il termine per il comando del personale alle unità sanitarie locali e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al terzo comma dello stesso articolo 1, sono fissati al 1° luglio 1982; il termine del 30 giugno 1981 di cui al secondo e terzo comma del predetto articolo 1 è fissato al 30 giugno 1982; il termine di cui al quarto comma del richiamato articolo 1 è fissato al 30 novembre 1982; il termine di cui all'articolo 1-*bis* del predetto decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169, introdotto in sede di approvazione della legge di conversione 27 giugno 1981, n. 332, è fissato al 31 luglio 1982.

Fino al 30 giugno 1982 il Ministro della sanità, al fine di assicurare le esigenze funzionali dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, può disporre l'utilizzazione di per-

sonale di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza.

ARTICOLO 2.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione dei decreti-legge 18 settembre 1981, n. 518, e 20 novembre 1981, n. 660.

ARTICOLO 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1982.

PERTINI

SPADOLINI - MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA